

Allegato "B" all'Atto Rep. n. 22803

Racc. n. 14027

STATUTO
"FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA ETS"

* * *

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA ETS".

La Fondazione si ispira ai valori cristiani ed alla centralità della vita umana, della sua dignità e dei suoi diritti, della solidarietà umana, della condivisione, dell'accoglienza fraterna e del volontariato inteso come libero e gratuito servizio agli Ultimi, ha per scopo il perseguire la carità apostolica e sociale, nello spirito cristiano e secondo i dettami della Santa Chiesa, senza alcun fine di lucro e con scopo di assistenza e beneficenza pubblica.

ARTICOLO 2
LA SEDE E LA DURATA

La Fondazione ha sede legale in Potenza, al Piazzale Aldo Moro n. 14, svolge la propria attività per una durata illimitata e può, con determinazione del Consiglio di Fondazione, spostare la sede legale od anche istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

ARTICOLO 3
GLI SCOPI E LE ATTIVITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e destina ogni disponibilità alla realizzazione delle finalità istituzionali, nel pieno spirito di carità e pietà cristiana.

La Fondazione non opera alcuna differenziazione e discriminazione tra uomini e donne, razze, religioni, provenienze e classi sociali, nella piena ed assoluta visione dello spirito cristiano dell'amore verso il prossimo.

Asse portante della Fondazione è la spiritualità della restituzione: restituire all'altro ciò che dall'altro si è ricevuto, chiunque esso od essa sia, senza nulla chiedere e nulla avere, se non la benevolenza del Signore e nella piena ed assoluta gratuità.

Nell'attuazione degli scopi di pietà, religione ed assistenza che la Fondazione si prefigge, sono seguiti quei metodi che l'esperienza della Chiesa ha dimostrato utili nell'assistenza religiosa, morale e materiale dei bisognosi, dei sofferenti, degli emarginati, dei ragazzi e dei giovani a rischio.

Essa, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, persegue le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del DLgs. n 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), così come di seguito riportato, e comunque ogni attività finalizzata al concreto sostegno degli Ultimi, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività e servizi volti alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o ac-

quisite;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi didattici per il post scuola o lavoro, nonché di eventi culturali;

e) interventi e servizi finalizzati volti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi volti alla prestazioni di servizi tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività quali l'organizzazione e la gestione di seminari e corsi volti ad assistere soggetti che necessitano di una maggior formazione ed assistenza nel mondo del lavoro;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività concernenti il sostegno e la promozione di studi sulla prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano, sulla prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe, sulle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

i) organizzazione, promozione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) tele-radiodiffusione a carattere comunitario, ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività volte alla realizzazione, al sostegno e alla promozione di un servizio di tele-radiodiffusione per dare rilevanza ad istanze di carattere culturale, etnico, religioso;

k) organizzazione, realizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante lo svolgimento di incontri, corsi, seminari e manifestazioni pubbliche;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e sue successive modifiche ed integrazioni;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

aa) interventi per il contrasto alla fame nel mondo, anche di natura straordinaria ed anche diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo ed in qualunque luogo ove sia necessario, nonché alla qualificazione di personale, anche locale, da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minaccia-

no la sopravvivenza delle popolazioni.

Pertanto, la Fondazione, con riferimento a tutte le attività sopra indicate, si propone di fare opere di carità consistenti nel sostegno ai bisognosi, nella realizzazione e gestione di case di accoglienza, case famiglia e mense, lavanderie, guardaroba e depositi solidali, servizi doccia e di igiene, raccolta fondi, centri di ascolto, attività formative, d'inserimento e reinserimento sociale ed avvio al lavoro.

Al fine di perseguire i suoi scopi la Fondazione orienta la propria attività nell'assistere ed educare chiunque sia bisognoso di aiuto ed assistenza, italiano o straniero, nella visione cristiana della persona si propone come struttura aperta e di servizio alla comunità.

La Fondazione può altresì realizzare altri specifici servizi ed attività a sostegno di problematiche riguardanti minori e adulti svantaggiati o comunque in difficoltà, anche mediante avvio di iniziative di auto imprenditorialità ed avvio al lavoro, anche promuovendo forme di aggregazione cooperativistica e di mutua solidarietà.

La Fondazione si impegna anche nella formazione di operatori e volontari che intendono svolgere idoneamente le attività di sostegno.

Il Consiglio di Fondazione adegua le attività della Fondazione alle concrete necessità che nel tempo dovessero emergere ed alle quali sia in grado di dare idonee risposte nel rispetto dello Statuto.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, il tutto nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore.

La Fondazione si avvale della collaborazione, libera e gratuita, dei propri membri nonché dei volontari, per il raggiungimento dei fini istituzionali; tuttavia, per i fini di cui sopra e comunque nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore, la Fondazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del medesimo Codice.

La Fondazione può, in caso di particolare necessità, e previa delibera motivata del Segretario, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri membri e prevedere rimborsi delle spese documentate, nonché avvalersi dell'opera di volontari.

Il Segretario può, altresì, affidare a professionisti (interni o esterni alla Fondazione) mansioni e/o incarichi inerenti il conseguimento delle finalità statutarie.

Fermo restando il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in maniera indiretta, nel caso in cui la Fondazione si avvalga dei soggetti di cui ai commi precedenti, agli stessi potrà essere rimborsata, dietro presentazione di regolare documentazione nel quali sono dettagliate le singole voci, le spese effettivamente sostenute; inoltre a chi svolge l'attività di volontario si applica l'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

IL PATRIMONIO ED I MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dalla situazione patrimoniale risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato e comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla Legge.

Tale patrimonio può essere incrementato secondo quanto determinato dal Consiglio di Fondazione, anche per effetto di acquisizioni, eredità, contributi, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione può ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni, associazioni o enti che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 5

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- Il Presidente Emerito;
- il Segretario di Fondazione;
- il Consiglio di Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quanto previsto nel presente Statuto e comunque nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore e della vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio di Fondazione tra i suoi componenti e svolge la funzione di Presidente del Consiglio di Fondazione provvedendo alle relative necessarie convocazioni, anche su richiesta del Segretario di Fondazione o da parte della maggioranza dei Membri del Consiglio di Fondazione.

Il Presidente ha funzioni di coordinamento ed indirizzo delle attività della Fondazione e determina, unitamente al Consiglio, le relative linee di azione e strategie, anche provvedendo a rappresentarla negli incontri pubblici ed istituzionali.

Il Presidente può inoltre proporre al Consiglio di Fondazione l'ammissione di nuovi Membri, nonché l'assegnazione della carica onorifica di Presidente Emerito.

Al Presidente è riconosciuto l'onere di guida spirituale della Fondazione e, per tale motivo, viene preferibilmente scelto tra i membri consacrati del Consiglio.

Il Presidente rimane in carica sino alle dimissioni, ovvero sino a revoca da parte del Consiglio di Fondazione.

ARTICOLO 7

IL PRESIDENTE EMERITO

Il Consiglio di Fondazione, su indicazione del Presidente, può nominare uno o più Presidenti Emeriti, individuati tra coloro che si siano distinti per meriti particolari nelle attività della Fondazione o comunque nel concreto sostegno degli Ultimi, e che ne condividano le finalità, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, pur svolgendo esclusivamente funzioni di promozione.

L'elezione alla carica, ove non già acquisito, comporta di diritto l'acquisto dello status di membro emerito del Consiglio di Fondazione.

Il Presidente Emerito svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione, e può partecipare a tutte le adunanze di tale organo.

La carica di Presidente Emerito, al pari di ogni carica della Fondazione, è svolta a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, salvo dimissioni o decadenza, così come peraltro previsto per i membri del Consiglio di Fondazione.

ARTICOLO 8

IL SEGRETARIO DI FONDAZIONE

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Fondazione tra i propri componenti e in caso di assenza o di impedimento del Presidente svolge ogni sua fun-

zione.

Il Segretario ha i poteri esclusivi di rappresentanza legale della Fondazione e per l'amministrazione della medesima, e tra questi:

- programma l'attività della Fondazione e definisce i relativi budget;
- predispone la rendicontazione annuale preventiva e consuntiva oltre che la relativa relazione;
- tiene le scritture contabili previste dalle norme di Legge e dai regolamenti;
- attua i programmi e le deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- rendiconta periodicamente al Consiglio le attività svolte;
- accetta i contributi, le donazioni ed i lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- provvede ai pagamenti ed alla erogazione delle donazioni e dei contributi ed autorizza il rimborso delle spese debitamente rendicontate;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- redige i regolamenti interni e conferisce gli incarichi ai volontari e ne determina la gestione ed i compiti;
- provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali, all'aggiornamento dei libri ed alla tenuta e conservazione dell'archivio;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate al Consiglio della Fondazione.

Il Segretario di Fondazione rimane in carica sino alle dimissioni, ovvero sino a revoca da parte del Consiglio di Fondazione, e può delegare un componente del Consiglio di Fondazione od altro volontario per l'espletamento di singole funzioni.

ARTICOLO 9

IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione è composto da tutti i Membri di Fondazione iscritti nell'apposito Libro.

L'ammissione di un nuovo Membro avviene su proposta del Presidente o del Segretario di Fondazione, è assunta con deliberazione del Consiglio ed annotata nel citato Libro dei Membri di Fondazione.

Nel Consiglio di Fondazione hanno diritto di voto coloro che sono stati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Membri di Fondazione.

Ciascun Membro di Fondazione ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nel Consiglio solo da un altro Membro di Fondazione mediante delega formale.

Ciascun Membro di Fondazione può rappresentare sino ad un massimo di due deleghe.

La partecipazione alle attività della Fondazione deve avere carattere di continuità, pertanto è prevista l'automatica esclusione, debitamente motivata, dal Consiglio in esito di mancata partecipazione alle riunioni del medesimo per un periodo superiore a dodici mesi, fatta salva diversa determinazione del Consiglio stesso in ragione di motivazioni di particolare valenza e comunque fermo restando il principio di democraticità e non discriminazione.

I Membri di Fondazione rimangono in carica sino alle dimissioni od alla eventuale loro esclusione.

Il Consiglio di Fondazione:

- nomina il Presidente ed il Segretario di Fondazione;
 - nomina il/i Presidenti Emeriti;
 - nomina l'Organo di Controllo;
 - nomina, ove necessario o comunque ritenuto opportuno, il revisore legale dei conti o una società di revisione legale;
 - approva, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo;
 - approva, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - sorveglia il buon andamento delle attività;
 - delibera gli incrementi del patrimonio;
 - delibera l'ammissione di nuovi Membri, secondo criteri ispirati a principi di imparzialità e non discriminazione, con adeguata motivazione. In particolare:
 - a) potranno essere ammessi tutti coloro che condividano le finalità della Fondazione e si impegnino al perseguimento delle stesse nell'ambito della Fondazione medesima;
 - b) nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, il richiedente l'ammissione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- Tutti i relativi provvedimenti emessi sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa congrua, documentata e ragionevole motivazione;
- delibera l'esclusione dei suoi componenti, anche in ragione della mancata condivisione delle strategie della Fondazione e/o di comportamenti non consoni allo spirito solidaristico e/o di mancata integrità morale, nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione, previa congrua ed adeguata motivazione, fermo restando la possibilità di impugnare la decisione ricorrendo all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione;
 - delibera, con il voto di almeno dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, nonché la revoca del Presidente e/o del Segretario di Fondazione;
 - delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto successivamente previsto.

ARTICOLO 10

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione è presieduto dalla persona designata dall'adunanza stessa.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce presso la sede sociale od altra sede concordata tra i Membri di Fondazione ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le relative deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, sono adottate con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;

te;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Fondazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio possono inoltre partecipare, su indicazione del Presidente e/o del Segretario di Fondazione ed in qualità di uditori privi del diritto di voto, i volontari interessati a specifici argomenti in discussione.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere validamente consegnato almeno cinque giorni prima della data dell'incontro e deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti e sottoscritti dal Segretario di Fondazione e dal Presidente o loro delegati.

È in facoltà del Consiglio, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi dell'intervento di un Notaio per redigere il verbale delle adunanze, fungendo, questi, da segretario. L'intervento del Notaio sarà sempre necessario per verbalizzare le deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Fondazione nomina l'Organo di Controllo, che è composto anche da un solo membro (c.d. organo monocratico).

L'Organo di Controllo è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, vigila sul rispetto dello Statuto e della legge, nonché sui principi di corretta amministrazione, sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

L'Organo di Controllo può assistere, senza diritto di voto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita, nei casi di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, anche le funzioni di revisione legale e pertanto il componente del detto Organo dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.; esso dura in carica 3 (tre) anni.

Il suo incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del suo ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti, o in alternativa una società di revisione legale,

è nominato dal Consiglio di Fondazione nei casi previsti per legge o comunque su decisione del Consiglio e salvo quanto disposto al superiore articolo 11 e salvo quanto diversamente previsto dalla vigente legislazione in materia.

Il Revisore è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile; il relativo eventuale emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, all'atto della nomina. Il Consiglio potrà, in alternativa, deliberare il solo rimborso delle spese sostenute e documentate, in ragione del suo ufficio.

ARTICOLO 13

LIBRI SOCIALI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- Libro dei Membri di Fondazione;
- Libro delle adunanze del Consiglio di Fondazione;
- Libro dell'Organo di Controllo;
- Libro del Revisore Legale dei Conti (ove nominato).

e comunque ogni altro libro e registro previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonchè dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Per quanto non espressamente disposto, si rinvia al summenzionato articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 14

L'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione va dal dì 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione, con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti), delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Fondazione o in caso di perdita per qualsiasi causa della qualifica di Ente del Terzo Settore, il Consiglio di Fondazione, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto su indicazione del Consiglio di Fondazione, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto prescritto dagli articoli 9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, nonchè alle leggi vigenti in materia e comunque a tale Ente applicabile in via interpretativa.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione nello stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, cesseranno di avere efficacia a far data dalla iscrizione al competente ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sottoscritto:

PASQUALE DI LEO

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)